



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico "Saverio De Bellis"**

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

E

**I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS"
ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA**

PER

**LA COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA-ASSISTENZIALE E PER LA
CLINICIZZAZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI GENETICA MEDICA**

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E I.R.C.C.S.
"SAVERIO DE BELLIS" PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO DIDATTICO-
SCIENTIFICO-ASSISTENZIALE E PER LA CLINICIZZAZIONE DELL'UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI GENETICA MEDICA**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Piazza Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 3 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo,

E

l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" – Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia (di seguito denominato "IRCCS"), con sede legale in Via Turi, 27, 70013 Castellana Grotte, Bari, (C.F. e P.I. 00565330727), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Tommaso Antonio Stallone, nato a Bisceglie (BA) il 28 agosto 1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto-entrambe congiuntamente denominate "Parti"

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502" Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art.6 della legge 30 novembre 1998, n.419" ed in particolare:
 - l'articolo 1, comma 1, secondo cui "l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio";
 - l'articolo 2:
 - comma 4, secondo cui "per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la Regione e l'Università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture assistenziali per l'attività didattica, l'Università concorda con la Regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche";
 - comma 5, secondo cui "Le Università concordano altresì con la Regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di

riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4”;

- l’articolo 5, comma 4, secondo cui “ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale”;
 - l’articolo 8, comma 8, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all’articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria”;
 - l’articolo 11, comma 10, secondo cui “Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti al personale universitario dal Direttore Generale dell’AOU di riferimento/sede decentrata di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Protocollo secondo le procedure concordate tra Università e Azienda/sede decentrata, in applicazione del R.R. n.24/2013 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. I predetti incarichi sono soggetti a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 517/1999”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ed in particolare l’art. 4, comma IV, del D.P.C.M. 24 maggio 2001;
- la legge 4 novembre 2005 n.230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
- la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario”;
- il D.M. 10 novembre 2021 (G.U. n. 303 del 22 dicembre 2021) che conferma l’IRCCS di diritto pubblico “Saverio De Bellis” – Castellana Grotte (BA) come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS da parte del Ministero della Salute nella disciplina di «Gastroenterologia»;

PREMESSO

- che l’IRCCS persegue fini di diagnosi, assistenza e ricerca traslazionale specificatamente finalizzata al raggiungimento del più alto livello di cura;
- che l’IRCCS e l’Università hanno esaminato e approfondito la possibilità di rendere più efficaci i rapporti convenzionali in essere, nella direzione di maggior:

- efficacia nel perseguimento degli obiettivi inerenti all'assistenza sanitaria, alla ricerca, alla formazione;
 - efficienza, volta a ottimizzare le modalità di gestione delle risorse presenti/operanti nell'ambito dell'IRCCS, sia ospedaliere che universitarie, quali spazi, biblioteche, attrezzature, laboratori e personale;
 - semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
 - innovazione e sviluppo di modelli organizzativi originali e rispondenti alle nuove esigenze epidemiologiche e opportunità tecnologiche, capaci di tener conto dell'attuale contesto storico;
- che la presente convenzione viene stipulata nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico - scientifica già in atto tra l'Università e l'IRCCS;
- l'IRCCS è, infatti, struttura facente parte della rete formativa per i medici specializzandi, così come previsto nel Protocollo d'Intesa per la formazione specialistica stipulato da Università e Regione Puglia in data 22.7.2008, da ultimo accreditato anche per l'A.A. 2020/2021 giusta Decreto MIUR n. 21236 del 19.7.2021;
- che il Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed i relativi allegati, sottoscritto in data 11 aprile 2018, ha, tra l'altro, previsto:
- l'opportunità di rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e clinica;
 - assicurare in modo efficace, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, alla quale l'Università è chiamata a contribuire per quanto di competenza, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle finalità di didattica e di ricerca;
 - assicurare l'inscindibilità e la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca;
 - potenziare la ricerca di eccellenza in campo biomedico e sanitario e promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica nell'ambito del S.S.R.;
- che l'Università e l'IRCCS intendono promuovere il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche attraverso la formulazione e lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica, mediante il conferimento all'assistenza di docenti universitari e/o ricercatori di specifiche attività cliniche;
- che il settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica medica si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della genetica umana e medica e dei relativi aspetti diagnostico-clinici con specifiche competenze nello studio del genoma umano a livello individuale e di popolazione, nello studio della variabilità dei fenotipi complessi, nella consulenza genetica e i test genetici pertinenti e nelle nuove tecnologie in grado di comprendere le alterazioni molecolari responsabili di malattie genetiche ereditarie o acquisite con componente genetica.
- che secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16 marzo 2001 n.71 "l'attività di assistenza ospedaliere e quella didattico scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione;



- che la Programmazione Triennale 2022-2024 adottata dal Ministero della Salute in relazione agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) prevede specifiche disposizioni in merito ai professori e ricercatori universitari in servizio presso strutture dell'IRCCS identificate a conduzione/direzione universitaria, inserite nella programmazione regionale e formalizzata da accordi tra Università e IRCCS;
- che l'attuale Piano di Riordino della Rete Ospedaliera della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n.919/2023), prevede presso l'IRCCS la struttura di Genetica Medica, senza dotazione di posti letto di degenza;
- che in data 15 novembre 2022 si è riunita la Commissione Paritetica Regione – Università di Bari, per discutere, tra l'altro, della revisione/aggiornamento del succitato Protocollo d'Intesa Regione/Università, concordando all'unanimità di includere tra le sedi decentrate della collaborazione fra Università e SSR, la clinicizzazione della UOC di Genetica Medica presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);
- che in data 27 luglio 2023 la Commissione Paritetica Regione – Università di Bari ha confermato l'inclusione tra le sedi decentrate della collaborazione fra Università e SSR (sub Allegato B1 al Protocollo d'Intesa Regione/Università 2018), della clinicizzazione della UOC di Genetica Medica presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);
- che con Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2022 n. 1876 è stato modificato l'allegato "B1" del vigente Protocollo d'Intesa Regione/Università recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed, in particolare, per le sedi decentrate della collaborazione fra l'Università degli Studi di Bari e il Servizio Sanitario Regionale è stata individuata, tra l'altro, l'Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di Genetica Medica attivata presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);
- che con Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023 n.1481 è stato modificato l'allegato "B1" del vigente Protocollo d'Intesa Regione/Università recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed, in particolare, per le sedi decentrate della collaborazione fra l'Università degli Studi di Bari e il Servizio Sanitario Regionale è stata confermata, tra l'altro, l'Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di Genetica Medica attivata presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);
- che il relativo incarico gestionale di direzione della succitata struttura clinicizzata sarà conferito dal Direttore Generale dell'IRCCS, secondo le procedure prescritte dal Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università sopra richiamate e declinate all'articolo 5 del presente atto;
- che eventuale ulteriore personale universitario docente/ricercatore da conferire all'assistenza presso la stessa struttura clinicizzata, sarà individuato dal Rettore dell'Università d'intesa con il Direttore Generale dell'IRCCS, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e coerentemente con i requisiti ex lege necessari per l'espletamento dell'attività assistenziale;
- che Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bari, rispettivamente in data 23.01.2024 ed in data 30.01.2024, hanno approvato la stipula della presente convenzione, a seguito di parere reso in merito dal Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del 13.12.2023,

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione ed obblighi delle parti

1. La presente Convenzione ha lo scopo, nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico - scientifica già in atto tra l'Università e l'IRCCS, di disciplinare il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche, attraverso lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica, nonché mediante il conferimento all'assistenza di docenti universitari e/o ricercatori di specifiche attività cliniche.
2. Attraverso la convenzione le Parti concordano altresì di clinicizzare la Unità Operativa Complessa (UOC) di Genetica Medica, al fine di realizzare la necessaria integrazione fra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali in particolare per lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica di comune interesse nell'ambito della medesima disciplina.
3. Gli spazi a disposizione della UOC sono quelli indicati nella planimetria allegata sub 1.
4. La UOC, a direzione universitaria presso l'IRCCS, dovrà garantire le soglie operative "minime" previste dall'allegato "D" del Protocollo di Intesa Regione/Università sottoscritto in data 11 aprile 2018.
5. A tal fine l'IRCCS si impegna a:
 - provvedere ad aggiornare il proprio Atto Aziendale nella prossima finestra temporale;
 - garantire i servizi di base, i presidi chirurgici, i dispositivi medici e i farmaci, le attrezzature sanitarie e di sala operatoria, gli strumenti clinici e/o didattici, le consulenze specialistiche, nonché la presenza di personale nella misura richiesta dalle leggi vigenti e dalle norme regionali sull'assistenza ospedaliera e come indicato dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS n. 422/2023 "Piano triennale del Fabbisogno di personale 2022-2024, modificato con deliberazioni n.519/2023 E n.615/2023;
 - mettere a disposizione gratuitamente spazi e/o logistica e/o attrezzature anche dedicate ad esclusiva attività di ricerca e/o didattica;
 - mettere a disposizione le strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramurale ai dirigenti sanitari universitari che hanno optato per l'esclusività di rapporto, in modo analogo a quello previsto per i dirigenti sanitari dell'IRCCS. Per l'esercizio di detta attività professionale, l'IRCCS si impegna ad applicare ai dirigenti sanitari universitari la stessa regolamentazione prevista per i dirigenti sanitari del ruolo ospedaliero.
6. L'Università si impegna a:
 - mettere a disposizione dell'IRCCS, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale nel tempo vigente, eventuale ulteriore personale universitario professore /ricercatore da conferire all'assistenza presso le stesse strutture clinicizzate, da individuarsi dal Rettore dell'Università d'intesa con il Direttore Generale dell'IRCCS, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e

coerentemente con i requisiti ex lege necessari per l'espletamento dell'attività assistenziale.

7. Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale integrata, l'Università, di comune accordo con l'IRCCS, potrà conferire in uso gratuito beni, strumentazioni ed attrezzature di proprietà. I relativi oneri di conduzione e manutenzione saranno a carico dell'IRCCS.
8. Università ed IRCCS, inoltre, per quanto specificatamente attiene la necessità di garantire personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività di didattica, ricerca ed assistenza svolta presso la UOC a direzione universitaria, concorderanno l'organico necessario, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico degli stessi Enti, al fine di assicurare nel relativo assetto organizzativo, le necessarie risorse professionali gestionali commisurate all'attività formativa delle stesse strutture, con personale ospedaliero e/o universitario conferito in convenzione. Al personale tecnico amministrativo universitario conferito in convenzione sarà corrisposta una indennità da determinarsi all'atto del conferimento, secondo la normativa vigente.

Articolo 3 - Ricerca scientifica

1. Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.
2. In tal senso, l'IRCCS e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
3. Le Parti, pertanto, assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinico-organizzativa.
4. I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'IRCCS dal personale universitario che presta servizio in regime di convenzione presso la UOC di Genetica Medica saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca di IRCCS.
5. Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario che presta servizio presso la stessa UOC e personale ospedaliero di IRCCS.
6. Le Parti si impegnano ad indicare entrambi gli Enti nelle pubblicazioni di tutte le ricerche svolte presso IRCCS, che vedano coinvolto personale di entrambe le Istituzioni.
7. Allo scopo di favorire la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'IRCCS potrà mettere a disposizione dell'Università i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di ricercatore o professore universitario e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca ai sensi dell'art. 22 comma 3° della legge 240/2010.

Articolo 4 - Proprietà e utilizzo dei risultati brevettabili

Eventuali brevetti, spin-off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dall'IRCCS saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti e i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifica intesa fra IRCCS e Università per la regolazione degli ulteriori rapporti.

Articolo 5 – Personale universitario

1. Il personale docente/ricercatore universitario conferito in convenzione presso la UOC di Genetica Medica conserverà i propri diritti e doveri di carattere accademico nell'ambito del Dipartimento universitario di ricerca di afferenza.
2. Lo stesso personale, in relazione al proprio stato giuridico ed al regime di impegno universitario, assolverà senza soluzione di continuità i compiti affidati in sede di programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di Ateneo e dagli Organi Accademici, ed in particolare:
 - professori: compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito;
 - ricercatori di ruolo: compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, corsi e moduli curriculari, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito;
 - ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale;
 - ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo definito: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 200 ore, di cui almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale.
3. Il personale docente/ricercatore conferito in convenzione svolge attività di ricerca in via esclusiva con l'Università e con l'IRCCS, ferma restando la possibilità, per lo stesso personale, di svolgere le attività soggette e non soggette ad autorizzazione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In riferimento agli incarichi extra istituzionali, il Professore sarà soggetto al Regolamento universitario di riferimento in materia, fatta salva l'applicazione dell'art.54 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. attinente al "conflitto di interessi anche potenziale" disciplinato dallo stesso.
4. Ai fini della procedura di valutazione della produzione scientifica, non sarà considerata l'attività didattica svolta fuori dall'Istituto; pertanto, l'attività lavorativa minima da dedicare alla ricerca svolta presso l'IRCCS non potrà essere inferiore a 20 ore/settimana formalmente documentate attraverso sistemi di rilevazione automatica delle presenze dell'IRCCS. Per i ricercatori universitari, il limite orario da rispettare è di 36 ore/settimana

formalmente documentate (salvo che non abbiano attività didattica assegnata documentabile).

5. La produzione scientifica sarà computata con doppia affiliazione Università e IRCCS.
6. Eventuali lavori scientifici, frutto della citata collaborazione, porteranno la duplice intestazione Università/IRCCS. L'Università e l'IRCCS potranno, comunque, utilizzare la casistica clinica (ricoveri, specialistica ambulatoriale e day service) riveniente dalla presente convenzione per lavori scientifici da pubblicarsi a proprie cure e spese e con la duplice intestazione Università/IRCCS.
7. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte nell'IRCCS, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi d'intesa fra l'Università e l'IRCCS, che disciplini fra l'altro le modalità di riscossione e di ripartizione dei proventi relativi in proporzione all'attività effettuata.
8. Il rapporto di lavoro in regime di convenzione dello stesso personale sarà disciplinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di riferimento, mediante deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS, che indicherà incarico, compenso e decorrenza e di cui sarà trasmessa copia all'Università di Bari.
9. All'attività assistenziale prestata dal personale docente/ricercatore universitario si applicano, ove compatibili, gli stessi particolari istituti normativi e contrattuali relativi alla medesima attività svolta dal personale della dirigenza medica ospedaliera dell'IRCCS di pari funzioni ed anzianità ed in coerenza con quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Area della Dirigenza Medica e Sanitaria vigente nel tempo.
10. Il personale docente/ricercatore conferito in convenzione, nello svolgimento dell'attività assistenziale, è tenuto al rispetto dei regolamenti interni dell'IRCCS e delle direttive impartite dalla Direzione Sanitaria e sarà altresì tenuto a coordinarsi con le altre Strutture Organizzative dell'IRCCS, alla stregua dei dirigenti medici dipendenti dello stesso Istituto, pur permanendo in capo al Rettore dell'Università la titolarità del rapporto di lavoro.
11. Ai pari dei dirigenti medici dipendenti dello stesso Istituto, viene garantita anche ai professori/ricercatori la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di lavoro in regime di convenzione, ai fini della titolarità dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa (rif.to Legge Regionale n.52/2019, articolo 44, comma 2). Inoltre, l'IRCCS si impegna a comunicare ogni variazione dell'opzione per l'attività libero-professionale (intramoenia/extramoenia) esercitata dal personale universitario in convenzione, onde consentire all'Università di adottare i provvedimenti di propria competenza.
12. L'orario di servizio per lo svolgimento dell'attività assistenziale non potrà essere inferiore a n.22 ore settimanali, giusta quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa Regione/Università citato in premessa.

13. L'articolazione dell'orario di servizio sarà definita tra la Direzione Sanitaria dell'IRCCS e il professore/ricercatore titolare dell'incarico di direzione della struttura clinicizzata, in maniera funzionale allo svolgimento delle funzioni assistenziali e di ricerca e tenendo conto dei doveri e degli impegni di tipo accademico del personale universitario.
14. L'orario di lavoro del personale universitario è rilevato mediante tessera magnetica personale (badge) da utilizzare in entrata ed in uscita presso le postazioni universitarie di rilevazione elettronica dell'IRCCS.
15. Resta inteso che nell'ambito delle ore da dedicare all'attività assistenziale è incluso il monte ore da dedicare alla ricerca scientifica, da svolgere in maniera integrata alle funzioni assistenziali, sulla base dei parametri orari richiamati al precedente comma 4 e formalmente documentate attraverso sistemi di rilevazione automatica delle presenze dell'IRCCS.
16. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito al personale universitario dal Direttore Generale dell'IRCCS, secondo le procedure concordate con apposito Regolamenti tra Università ed IRCCS, in applicazione del Regolamento Regionale n.24/2013 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Il predetto incarico è soggetto a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter del D. Lgs. n.502/1992 s.m.i. nonché del D. Lgs. n. 517/1999.
17. In sede di prima applicazione si utilizzerà il Regolamento allegato sub 2, già utilizzato per i rapporti convenzionali con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari.
18. Gli altri incarichi dirigenziali a personale docente/ricercatore universitario conferito in convenzioni sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i. nonché del D. Lgs. n. 517/1999. Gli stessi incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico da parte degli organismi aziendali specificatamente preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti. Può essere disposta la revoca anticipata degli stessi incarichi dirigenziali per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. oppure per il venir meno dei requisiti ovvero per effetto della valutazione negativa, per almeno tre anni, della performance organizzativa della UOC di afferenza da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, integrata con la valutazione della performance individuale. La revoca avviene con atto scritto e motivato.
19. Al personale universitario conferito in convenzione è riconosciuto dall'IRCCS il pagamento delle voci relative al trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 517/1999. In particolare, la retribuzione di risultato sarà determinata dall'IRCCS sulla base della contrattazione collettiva aziendale e correlata al raggiungimento degli obiettivi di budget concordati e verificati.

20. Tutte le componenti retributive del trattamento economico legate alla prestazione di attività di assistenza e cura da corrispondere con oneri a carico dell'IRCCS al personale universitario in convenzione, sono assoggettate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Area della Dirigenza Medica e Sanitaria vigente nel tempo.
21. I compensi comunque dovuti al personale universitario, comprensivi degli oneri di legge, sono trasferiti mensilmente dall'IRCCS all'Università che ne curerà la corresponsione al proprio personale, e in quanto sostituto d'imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti al personale interessato.
22. Le eventuali questioni di carattere disciplinare che possano riguardare l'attività assistenziale svolta dal professore/ricercatore sono di competenza dell'IRCCS, nel rispetto della normativa di riferimento. Dovrà essere in ogni caso informato in merito il Rettore dell'Università, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 6 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'IRCCS garantisce che le attività da svolgere all'interno della presente convenzione, dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs.n.230/1995) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.n.81/2008). Al riguardo l'IRCCS assicura che tutte le proprie strutture ed impianti sono conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Le attività di sorveglianza sanitaria in favore del personale professore/ricercatore conferito in convenzione presso le strutture clinicizzate, saranno svolte, anche per l'esposizione a rischio radiologico ex D.Lgs.n.230/1995, dall'IRCCS.
3. Peraltro, in materia di sicurezza:
- a) l'Università è garante della "formazione generale",
 - b) l'IRCCS è responsabile della "formazione specifica", conforme ai rischi a cui il personale universitario conferito in convenzione e gli studenti, specializzandi, dottorandi ed assegnisti eventualmente ammessi alla frequenza dell'Istituto, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Articolo 7 - Relazioni sindacali

Alla contrattazione integrativa dell'IRCCS, che si svolge con le delegazioni e sulle materie stabilite dalla legge o dal CCNL Sanità, partecipa per tutte le problematiche in materia di personale universitario il Rettore dell'Università o un suo delegato.

Articolo 8 - Disciplina dell'attività dei dottorandi e degli assegnisti di collaborazione alla ricerca

1. I dottorandi di ricerca e gli assegnisti di collaborazione alla ricerca, formalmente assegnati a IRCCS, sono autorizzati a utilizzare le strutture ed i laboratori della medesima.
2. L'IRCCS garantisce loro l'accesso agli spazi e agli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca e l'accesso alla mensa secondo i propri regolamenti.

3. Le Parti concordano che la disciplina di attività clinica eventualmente autorizzata presso l'IRCCS, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del dottorato di ricerca e strettamente connessa al programma di ricerca dei titolari di assegno di ricerca, è regolata da apposita e separata convenzione
4. La copertura assicurativa per rischi professionali, responsabilità civile contro terzi, infortuni sul lavoro e malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività svolte in regime di convenzione, sono a carico dell'IRCCS, fermo restando l'obbligo per l'esercente la professione sanitaria di stipulare, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Articolo 9 - Accesso ed attività degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

La formazione dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali nelle Professioni Sanitarie è disciplinata dal Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di Bari in materia, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.502/1992 e s.m.i..

Articolo 10 - Tirocinio pratico ospedaliero pre e post-laurea

Le Parti convengono che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione medica, di cui al D.M. 445/2001, e del tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. 58/2018 la frequenza nelle strutture di Medicina e di Chirurgia, richiesta ai laureati o studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, è regolata da apposita e separata convenzione.

Articolo 11 - Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica

1. L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente. In particolare, in attuazione del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i e della vigente normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutori e mai in sostituzione del personale di ruolo, considerate le rispettive e peculiari finalità formative:
 - compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi e partecipano a tutte le attività previste dalla normativa vigente nonché le attribuzioni che saranno conferite da successive disposizioni normative;
 - accedono alla mensa con le modalità previste per il personale di IRCCS;
 - utilizzano strumentazione, dispositivi di protezione individuale e camici forniti da IRCCS.
2. L'accreditamento delle singole strutture assistenziali dell'IRCCS è periodicamente disposto ai sensi del Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402, su proposta dell'Osservatorio nazionale per la formazione specialistica e previa verifica della sussistenza di standard ed indicatori di performance assistenziale.
3. L'Università autorizza l'IRCCS ad esporre targhe indicanti tale condizione.
4. L'IRCCS riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione dell'Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse

strutture ospedaliere e enti convenzionati, così da consentire agli stessi l'esposizione al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.

Articolo 12 - Attività didattica del personale dell'IRCCS

1. Il personale medico ospedaliero in servizio presso le strutture a direzione universitaria collabora alle attività didattiche svolte nell'ambito della struttura a direzione universitaria, su indicazione del Direttore responsabile della struttura medesima e nel rispetto delle indicazioni e strategie organizzative e/o programmatiche definite dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Scientifica e comunque fatta salva l'autorizzazione di IRCCS.
2. L'IRCCS conviene sul fatto che le strutture a direzione non universitaria possano essere utilizzate, con l'accordo del direttore delle strutture coinvolte, per attività didattiche dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria della cui rete formativa l'Ente farà parte.
3. Al personale ospedaliero impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dalla Scuola di Medicina è conferita la qualifica di "tutore" o di "professore a contratto". Tali attività di tipo formale e tutoriale sono svolte, senza onere alcuno per l'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, per la formazione pre-laurea e post-laurea dell'area medica/sanitaria, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque fatta salva l'autorizzazione di IRCCS.
4. La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso l'Ateneo, viene comunicata all'Amministrazione di IRCCS.

Articolo 13 – Formazione continua in Medicina

1. Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell'importanza degli aspetti collegati alla Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua.
2. Le Parti si impegnano a valutare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero e universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

Articolo 14 - Commissione paritetica

1. E' costituita la Commissione paritetica composta di 4 membri, nominati due per ciascuna parte contraente, ai fini del monitoraggio di quanto previsto dalla presente convenzione e per la risoluzione di eventuali problematiche derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, nonché per la formulazione di proposte di modifica dello stesso. La nomina dei componenti sarà perfezionata con scambio di lettere entro 30 giorni dalla firma del presente atto, ferma restando la facoltà delle parti di procedere in ogni momento alla sostituzione dei membri di rispettiva spettanza.

2. La Commissione dura in carica senza limiti di tempo ed è presieduta per la durata di un anno alternativamente da un membro di nomina universitaria e da un membro di nomina ospedaliera, eletto dalla Commissione.
3. Spetta al Presidente della Commissione convocare e presiedere le riunioni.
4. Le attività di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria sono assicurate da personale dell'IRCCS/Università secondo specifiche intese tra gli Enti.

Articolo 15 - Soluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni amichevoli, le eventuali controversie potranno essere deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dall'IRCCS e dall'Università, il terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. Diversamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non previsto e regolamentato nella presente convenzione, si farà riferimento al D. Lgs. n. 517/1999, al D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed al D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle specifiche norme e disposizioni regionali in merito.

Articolo 18 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche atte a dare compiuta

attuazione della collaborazione delle Parti, in stretta connessione alla revisione del Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di riferimento per la disciplina dell'integrazione delle attività di didattica, ricerca ed assistenza, ovvero della programmazione didattica e di ricerca dell'Università riferita all'area medico-sanitaria, oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative sopravvenute.

2. In ogni caso, eventuali integrazioni o modifiche saranno adottate dalle Parti con le stesse modalità richieste per la stipula del presente atto.

Articolo 19 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa di riferimento. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore
Prof. Stefano Bronzini
Stallone




Stefano Bronzini
12.06.2024
10:40:42
GMT+01:00

I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis"
Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Antonio

Firmato digitalmente da

TOMMASO ANTONIO STALLONE

C = IT




Pianta generale Semint.



Stefano Bronzini
12.06.2024
10:40:42
GMT+01:00

Firmato digitalmente da
TOMMASO ANTONIO STALLONE
C = IT



Azienda Ospedaliera Specializzata in
Gastroenterologia "Saverio de Bellis"
Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico
Ente di diritto pubblico D.M. del
31-3-1982
Istituto certificato EN UNI ISO
9001:2000 n°IQ-1208-14

Pianta Piano Seminterrato - B A (-1)

- BLOCCO LABORATORI DI GENETICA